

REGOLAMENTO TECNICO CTI

approvato dall'Assemblea Soci

del 12 aprile 2012

SOMMARIO

I. ASPETTI GENERALI.....	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Principi essenziali	3
II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CTI PER ATTIVITÀ TECNICA	3
Art. 3 Organi	3
Art. 4 Partecipazione alle Attività	3
Art. 5 Modalità deliberazione e Votazioni	4
Art. 6 Finanziamento lavori	5
Art. 7 Circolazione delle informazioni e dei documenti	5
Art. 8 Organizzazione, coordinamento e svolgimento del lavoro normativo.....	5
Art. 9 Compiti della presidenza del cti relativamente al lavoro normativo.....	6
III. COMMISSIONE TECNICA	6
Art. 10 Commissione Tecnica (CT) - Funzioni.....	6
Art. 11 CT - Composizione	6
Art. 12 CT – Coordinamento della Commissione Tecnica	7
Art. 13 CT – Modalità di lavoro della Commissione Tecnica	7
IV. SOTTOCOMITATI (SC).....	7
Art. 14 Sottocomitati (SC) - Funzioni	7
Art. 15 SC – Costituzione e scioglimento	7
Art. 16 SC – Composizione.....	7
Art. 17 C – Domiciliazione del SC	7
Art. 18 SC – Funzioni del presidente	7
Art. 19 Gruppi di Lavoro.....	8
V. PROCEDURE OPERATIVE	8
Art. 20 procedure operative.....	8
VI. ATTIVITÀ NORMATIVA PURAMENTE NAZIONALE.....	8
Art. 21 Iter di sviluppo di un documento	8
Art. 22 messa allo studio di documenti "puramente nazionali"	9
Art. 23 Stesura del documento	9
Art. 24 Inchiesta interna CTI.....	9
Art. 25 Esame della Commissione Tecnica.....	10
Art. 26 Prosecuzione iter.....	10
VII. ATTIVITÀ NORMATIVA INTERNAZIONALE	10
Art. 27 Rapporti con uni e con i soci CTI per l'attività internazionale.....	10
Art. 28 Iter CTI per lo sviluppo di un documento Internazionale	11
Art. 29 Collegamenti con UNI	11
Art. 30 Attribuzione delle competenze in ambito cti su attività internazionale	11
Art. 31 Organizzazione di un comitato specchio nazionale	11
Art. 32 Nomina esperti delegati	11
Art. 33 Espressione di una posizione nazionale	12

I. ASPETTI GENERALI

Art. 1 SCOPO

Questo Regolamento, unitamente alle procedure operative di cui all'art.20, nonché al Regolamento per lo svolgimento della normazione da parte del Sistema UNI, fornisce il quadro delle regole interne del CTI per lo svolgimento della sua attività tecnica.

Art. 2 PRINCIPI ESSENZIALI

L'elaborazione di documenti tecnici (norme, documento tecnico o altro) deve essere condotta secondo principi di:

- **CONSENSUALITÀ** di coloro che hanno partecipato ai lavori;
- **DEMOCRATICITÀ**: tutti i Soci e gli esperti da loro designati possono partecipare ai lavori formulando osservazioni e proposte;
- **TRASPARENZA**: tramite la possibilità di seguire le tappe fondamentali dell'iter di approvazione dei documenti;
- **RISPETTO** degli obiettivi, delle tempistiche e dei ruoli assegnati;
- **BILANCIAMENTO**: adeguato coinvolgimento delle parti significative interessate.

II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CTI PER ATTIVITÀ TECNICA

Art. 3 ORGANI

- [a] **Presidenza del CTI**: si avvale degli articoli 13 e 23 dello Statuto CTI, per le decisioni degli organi Statutari e per gli aspetti operativi dell'Ufficio Centrale del CTI.
- [b] **Commissione Tecnica**: le sue funzioni, sono definite dal presente Regolamento ai sensi dell'art.27 dello Statuto CTI.
- [c] **Sottocomitati (SC)**: sono il coordinamento dei Gruppi di Lavoro operanti su temi tra loro affini.
- [d] **Gruppi di Lavoro (GL)**: rappresentano l'Organo Tecnico (OT) di riferimento del CTI e operano su temi specifici;
- [e] **Sottogruppi di Lavoro (SG)**: operano su specifiche tematiche assegnate dal GL

Nota: ai fini del confronto tra struttura tecnica UNI e struttura tecnica CTI :

- la commissione Tecnica CTI corrisponde alla CCT UNI
- i SC non hanno corrispondenza nella struttura UNI
- i GL corrispondono alla Commissione Tecnica UNI
- gli SG corrispondono ai GL UNI.

Art. 4 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

- [a] Per partecipazione alle attività dei GL è indispensabile essere Soci CTI o essere nominati dalla Presidenza.
- [b] Per partecipazione alle attività si intende la possibilità di presenziare alle riunioni dei Gruppi di Lavoro e quindi, tramite tali Gruppi, la possibilità di dare il proprio contributo alla stesura di documenti nazionali e alla espressione di una posizione nazionale ai progetti di norma CEN e ISO di competenza del Gruppo. La partecipazione al Gruppo è associata al diritto di voto (Art. 5). La partecipazione ai GL comporta l'accettazione del Budget Finanziario del Gruppo.
- [c] Le Associazioni, le Federazioni, i Consorzi, i Collegi e qualsiasi altro ente composto da più persone e/o associati devono sottoscrivere con la Presidenza un accordo ad hoc per stabilire le modalità di associazione e di partecipazione ai lavori.
- [d] Le persone giuridiche e le persone fisiche che non rientrano in quelli elencati al punto c), in regola con la sottoscrizione della/e quota/e associativa/e, possono partecipare alle attività di tre GL per ogni quota associativa sottoscritta.
- [e] Possono altresì partecipare alle attività di specifici GL anche esperti solo se nominati dalla Presidenza del CTI in accordo al relativo Regolamento.

Art. 5 MODALITÀ DELIBERAZIONE E VOTAZIONI

- [a] Ogni delibera deve essere presa secondo i principi di cui all'art. 2 con l'obiettivo di raggiungere un consenso unanime.
- [b] Qualora non sia possibile raggiungere un consenso unanime nel Gruppo di Lavoro e quindi sussista la necessità di adottare un criterio di maggioranza, il Coordinatore deve richiedere l'espressione di un voto ai soli componenti del Gruppo rappresentanti Soci del CTI.
- [c] Gli esperti non hanno diritto di voto.
- [d] In caso di votazione il criterio di approvazione è costituito dal rispetto delle seguenti condizioni, che esprimono il raggiungimento del consenso nel GL:
 - assenza di ferme opposizioni da parte della Presidenza CTI attraverso il parere della Commissione Tecnica CTI o da uno o più membri designati da organizzazioni che rappresentano una importante componente degli interessi in gioco.
 - soddisfazione delle seguenti due condizioni riferite ai Soci rappresentati nel Gruppo e che hanno espresso il voto: maggioranza semplice e almeno il 75% delle quote rappresentate.
- [e] In caso non si raggiunga l'approvazione di cui al comma precedente una decisione in proposito viene rinviata alla Presidenza.
- [f] Le votazioni possono avvenire on-line o in sede di riunione. In quest'ultimo caso la votazione deve essere prevista all'ordine del giorno della riunione stessa; sono ammesse le deleghe ad altri membri del Gruppo così come sono ammessi i voti per corrispondenza, che devono essere inviati all'Ufficio centrale entro il giorno precedente a quello della riunione.

Art. 6 FINANZIAMENTO LAVORI

- [a] La collaborazione ai lavori nazionali ed internazionali dei componenti dei GL è da considerarsi sempre e comunque offerta a titolo gratuito.
- [b] L'eventuale finanziamento di attività connesse allo svolgimento dei lavori (ad es. rimborsi spese per partecipazione a riunioni CEN o ISO) è di competenza dei partecipanti al Gruppo secondo modalità e criteri di ripartizione definite dal Gruppo stesso attraverso la predisposizione del Budget Finanziario (BF) di cui al punto seguente.
- [c] Il Coordinatore del Gruppo, dopo aver deliberato il budget di spesa dell'anno e le modalità di riscossione e dopo aver messo a verbale le procedure concordate all'interno del Gruppo, consegna copia del verbale all'Ufficio Centrale del CTI affinché si possa procedere a tutte le operazioni contabili necessarie per la gestione di cassa. Al termine di ogni anno, per i BF aperti, deve essere messo all'O.d.G. della prima riunione utile del GL interessato la situazione aggiornata, indicando l'avanzo o il disavanzo di cassa che deve essere verbalizzato.
- [d] I Soci che intendono partecipare ad un GL con BF, se iscritti nel corso dell'anno, devono pagare la quota di BF proporzionale al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno partendo dal mese successivo a quello di inserimento nel GL.
- [e] Nel caso di chiusura di un BF con avanzo o disavanzo di cassa sarà decisione del GL prendere le necessarie decisioni per la destinazione o copertura dei fondi.

Art. 7 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

- [a] Il sito CTI è lo strumento ufficiale di circolazione di documenti e informazioni. La diffusione a mezzo posta elettronica, fax o altro è da considerarsi mezzo complementare al sito CTI da utilizzarsi solo in casi eccezionali.
- [b] A tale scopo tutti i documenti (convocazioni, documenti di lavoro, bozze, ecc.) devono essere inoltrati all'Ufficio Centrale affinché lo stesso provveda a protocollarli e caricarli sul sito a disposizione di tutti i Soci.
- [c] Le procedure operative di cui all'art. 20 definiscono in dettaglio le modalità di circolazione di informazioni e documenti.
- [d] I documenti elaborati in seno al CTI o comunque diffusi dallo stesso per lo svolgimento dell'attività normativa (ad es. documenti CEN ed ISO) non possono essere diffusi a terzi.

Art. 8 ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E SVOLGIMENTO DEL LAVORO NORMATIVO

- [a] Organizzazione e coordinamento del lavoro normativo sono di competenza della Presidenza.
- [b] Lo svolgimento del lavoro normativo nazionale ed internazionale è demandato dalla Presidenza - sentita la Commissione Tecnica (CT) - ai GL.
- [c] Tutti i componenti dei GL CTI non hanno potere di rappresentanza del CTI, salvo formali deleghe ad personam rilasciate espressamente dalla Presidenza CTI.

- [d] Il CTI assegna ad ogni GL e SG un Funzionario Tecnico (Project Leader/Project Assistant) che coadiuva il Coordinatore e che deve essere presente in tutte le riunioni, anche quelle che si svolgono in sede diversa dall'Ufficio Centrale.
- [e] Tutte le riunioni dei GL e degli SC devono essere gestite in accordo con l'articolo 12 del Regolamento del Sistema UNI, oltre che con quanto specificato nel presente Regolamento.

Art. 9 COMPITI DELLA PRESIDENZA DEL CTI RELATIVAMENTE AL LAVORO NORMATIVO

- [a] Costituzione e scioglimento dei Sottocomitati (art. 15);
- [b] nomina dei componenti della Commissione Tecnica (art. 11);
- [c] nomina dei Presidenti dei Sottocomitati (art. 16);
- [d] attribuzione delle competenze relative all'attività nazionale (Art. 22) e internazionale (art, 30);
- [e] nomina di esperti (Art. 4);
- [f] approvazione delle procedure operative per l'applicazione del Regolamento (art. 20);
- [g] relazione annuale al Consiglio sull'attività dell'ente;
- [h] delibera sulla prosecuzione dell'iter dei documenti "puramente nazionali" a seguito dell'esame della Commissione Tecnica (Art. 25 Art. 26).

NOTA: Secondo la definizione utilizzata da UNI la dizione "puramente nazionali" esclude i recepimenti di norme CEN o le adozioni di norme ISO.

III. COMMISSIONE TECNICA

Art. 10 COMMISSIONE TECNICA (CT) - FUNZIONI

La CT è un Organo Tecnico pertanto, secondo le modalità di lavoro descritte all'Art. 13 :

- [a] assiste e coadiuva la Presidenza del CTI in tutte le questioni tecniche di carattere nazionale ed internazionale, in particolare anche per quanto concerne la creazione o scioglimento dei GL e le attribuzioni di competenza ai vari GL dei TC CEN o ISO sentito il parere dell'SC competente;
- [b] esamina i documenti "puramente nazionali" elaborati dai GL e le risultanze dell'inchiesta interna CTI (Art. 24) e trasmette alla Presidenza del CTI il proprio parere per la prosecuzione dell'iter (Art. 25 Art. 26).

Art. 11 CT - COMPOSIZIONE

La CT è composta da:

- Direttore Tecnico del CTI;
- Presidenti dei Sottocomitati;
- Esperti nominati dalla Presidenza in numero non superiore a cinque;
- Il Direttore Tecnico CTI svolge la funzione di segretario della CT.

Art. 12 CT – COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il Coordinamento della CT è affidato a uno dei Presidenti di SC nominato dalla Presidenza CTI. Questo dura in carica tre anni ed è rinominabile. Spetta al Coordinamento della CT convocare la stessa qualora ne rilevi l'opportunità o la necessità in alternativa alle modalità di lavoro previste all'Art. 13 .

Art. 13 CT – MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE TECNICA

- [a] Al fine di agevolare il lavoro dei Componenti della CT, il Coordinamento prepara la documentazione necessaria per esprimere i pareri in accordo all'articolo 20 del presente Regolamento.
- [b] Le decisioni e l'approvazione del testo dei documenti viene presa a maggioranza dei voti espressi.

IV. SOTTOCOMITATI (SC)

Art. 14 SOTTOCOMITATI (SC) - FUNZIONI

Compito istituzionale dei SC è il coordinamento delle attività di normazione e di ogni altra attività tecnica ad essi demandata dalla Presidenza CTI e svolta dai propri GL e quindi principalmente:

- Coordinare l'attività dei GL per l'elaborazione e revisione di documenti tecnici "puramente nazionali", siano essi norme UNI, Raccomandazioni CTI o altri tipi di documenti normativi, per la partecipazione all'attività internazionale.
- eventuali attività culturali e tecniche legate all'attività normativa.

Art. 15 SC – COSTITUZIONE E SCIoglimento

La costituzione di un SC come pure il suo scioglimento vengono deliberati dalla Presidenza del CTI.

Art. 16 SC – COMPOSIZIONE

Ogni Sottocomitato è costituito da:

- [a] Presidente SC: nominato dalla Presidenza del CTI, il Presidente dura in carica un triennio ed è rinominabile ;
- [b] Comitato di indirizzo: formato dai coordinatori dei Gruppi di Lavoro afferenti al SC;

Art. 17 C – DOMICILIAZIONE DEL SC

Tutti i SC del CTI sono domiciliati presso l'Ufficio Centrale del CTI.

Art. 18 SC – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- [a] Il Presidente del SC, coadiuvato dal comitato di indirizzo, ha il ruolo di coordinare, indirizzare e promuovere il corretto e proficuo funzionamento del SC nel suo complesso e dei singoli Gruppi ad esso afferenti.
- [b] Spetta al Presidente del SC, in accordo con la Presidenza del CTI:

- Proporre alla CT la costituzione e lo scioglimento dei propri Gruppi di Lavoro, ognuno dei quali rappresenta il punto di riferimento per una tematica specifica;
- Coadiuvare con la CT per l'attribuzione ai Gruppi di Lavoro delle competenze sui progetti di norma “puramente nazionali” e sugli organi tecnici CEN o ISO che sono stati affidati al SC dalla Presidenza CTI (art. 30);
- ratificare la nomina dei Coordinatori dei propri Gruppi di Lavoro in accordo e su proposta dei componenti del Gruppo.

Art. 19 GRUPPI DI LAVORO

- [a] Il compito dei Gruppi di Lavoro è quello di svolgere l'attività normativa su un determinato argomento ad esso assegnato dalla Presidenza CTI. Il Coordinatore del GL è tenuto ad aggiornare periodicamente la lista dei componenti del GL stesso e a comunicarla in occasione di ogni variazione alla Presidenza del CTI. Il Coordinatore prepara altresì un programma di lavoro annuale che dopo l'approvazione del GL viene trasmesso al Presidente del SC ed un budget finanziario annuale che dopo l'approvazione del GL e la verbalizzazione viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministrazione del CTI per gli adempimenti. Il coordinatore del GL collabora e assiste, secondo modalità di dettaglio definite dalle Procedure Operative, per l'iter di recepimento di documenti CEN e di adozione dei documenti ISO quindi:
- stabilisce la normativa nazionale in contrasto per la quale richiedere ad UNI il ritiro totale o parziale;
 - valuta l'opportunità, nel rispetto delle procedure UNI, di una traduzione in lingua italiana e, in caso affermativo, se la stessa debba essere affidata ad UNI, in tal caso indicando l'esperto del Gruppo che si farà carico della revisione tecnica della traduzione, o se tale traduzione possa essere svolta direttamente da un esperto del settore comunicandone i riferimenti ad UNI tramite l'Ufficio Centrale.
- [b] Il coordinatore viene eletto a maggioranza dei voti dei componenti del GL, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

V. PROCEDURE OPERATIVE

Art. 20 PROCEDURE OPERATIVE

- [a] L'implementazione di questo Regolamento comporta la definizione di procedure operative, intese come linee guida applicative del Regolamento per lo svolgimento della attività normativa;
- [b] spetta alla Presidenza CTI la definizione e l'approvazione di procedure operative di dettaglio congrue con questo Regolamento.

VI. ATTIVITÀ NORMATIVA PURAMENTE NAZIONALE

Art. 21 ITER DI SVILUPPO DI UN DOCUMENTO

L'iter di sviluppo di un documento nazionale comporta le seguenti fasi:

- inchiesta pubblica preliminare da parte di UNI (Art. 22);
- messa allo studio (art. 22);
- stesura documento (art. 23);
- inchiesta interna CTI (art. 24);
- esame della Commissione Tecnica (art. 25);
- pubblicazione CTI/inoltro all'UNI per l'iter che ad esso compete (art. 26).

Art. 22 MESSA ALLO STUDIO DI DOCUMENTI "PURAMENTE NAZIONALI"

- [a] La richiesta di messa allo studio di normativa nazionale finalizzata a pubblicare una norma UNI o un documento tecnico CTI può essere avanzata da qualsiasi Socio o organo tecnico CTI alla Presidenza CTI.
- [b] La Presidenza del CTI, valuta la fattibilità di tale richiesta e, se nel caso, sentita la CT, invita il GL più idoneo a farsene carico e comunica all'UNI la richiesta di invio in inchiesta pubblica preliminare di un nuovo Pr di norma UNI provvede a mettere in inchiesta pubblica preliminare le proposte di nuovo progetto di norma.
- [c] In caso di impossibilità a dar seguito alla richiesta di cui al comma [a] o di risultati negativi dell'Iter di cui al punto [b], la Presidenza CTI ne da comunicazione al proponente.
- [d] In seguito ad esito positivo dell'inchiesta pubblica preliminare avviene la messa allo studio del nuovo Pr di norma.

Art. 23 STESURA DEL DOCUMENTO

- [a] Il Coordinatore del GL incaricato della stesura, comunica alla Presidenza del CTI e a tutti i Soci del CTI (Art.6) :
 - l'avvio dei lavori di stesura;
 - l'invito a partecipare ai lavori;
 - la convocazione di una prima riunione per l'organizzazione dei lavori.
- [b] Il prosieguo dei lavori deve svolgersi secondo i principi di cui agli art. 2-4-5-6 attenendosi alle procedure operative di cui all'Art. 20 .
- [c] Allorché il lavoro di stesura è concluso, il Coordinatore trasmette il documento approvato dal Gruppo alla Presidenza del CTI unitamente ad un verbale di approvazione.

Art. 24 INCHIESTA INTERNA CTI

- [a] Ogni documento nazionale prima di essere pubblicato dal CTI o inoltrato all'UNI per l'iter che ad esso compete, deve essere sottoposto a cura della Presidenza del CTI a una fase di Inchiesta Interna CTI di opportuna durata e comunque non inferiore a 7 giorni (solo per situazioni di particolare urgenza).

- [b] Durante questa fase tutti i Soci CTI hanno la facoltà di esprimere i propri commenti inoltrandoli alla Presidenza del CTI che provvede a trasmetterli al Coordinatore del Gruppo competente.
- [c] Il Coordinatore, dopo avere svolto le azioni che ritiene necessarie, trasmette alla Presidenza del CTI le modalità di risoluzione delle osservazioni opportunamente motivate.

Art. 25 ESAME DELLA COMMISSIONE TECNICA

- [a] I componenti della Commissione Tecnica vengono informati secondo le modalità introdotte all'13 e definite in dettaglio nelle procedure operative delle risultanze della fase di inchiesta interna CTI (commenti inoltrati alla Presidenza) e delle modalità di risoluzione.
- [b] I componenti della Commissione Tecnica procedono quindi autonomamente al definitivo esame del documento così come eventualmente modificato a seguito dell'Inchiesta interna e trasmettono il proprio parere alla Presidenza del CTI.

Art. 26 PROSECUZIONE ITER

- [a] La Presidenza del CTI, sentito il parere dei componenti della Commissione Tecnica di cui all'art. 25, delibera sulla prosecuzione dell'iter del documento e quindi in alternativa:
 - pubblicazione CTI/inoltro all'UNI;
 - rinvio al Coordinatore del gruppo che ha curato la stesura del documento per il riesame dello stesso in collaborazione, ove necessario, con il GL competente.
- [b] A valle di tale riesame, il documento, su decisione della Presidenza CTI, potrà riprendere il proprio iter di approvazione in alternativa:
 - nuova inchiesta interna CTI (art. 24);
 - esame della Commissione Tecnica (art. 25);
 - pubblicazione CTI/inoltro all'UNI, qualora la Presidenza CTI ritenga le osservazioni risolte.

VII. ATTIVITÀ NORMATIVA INTERNAZIONALE

Art. 27 RAPPORTI CON UNI E CON I SOCI CTI PER L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- [a] I rapporti con UNI per lo svolgimento dell'attività CEN ed ISO di competenza del CTI sono affidati esclusivamente alla Presidenza del CTI.
- [b] Ogni richiesta di partecipazione, espressione di parere o voto, o quant'altro relativo ad attività internazionale di competenza CTI deve quindi essere inoltrata all'Ufficio Centrale CTI.
- [c] L'Ufficio Centrale CTI, secondo le procedure operative di cui all'art. 20 deve costantemente aggiornare i Soci sull'evoluzione dell'attività internazionale di competenza dell'ente.

Art. 28 ITER CTI PER LO SVILUPPO DI UN DOCUMENTO INTERNAZIONALE

L'Iter in ambito CTI per lo sviluppo di normativa internazionale si articola nelle seguenti fasi:

- attribuzione da parte di UNI al CTI delle competenze su attività internazionale (art. 29);
- attribuzione competenze ad un SC e al competente Gruppo di Lavoro CTI (art. 30);
- organizzazione di un "comitato specchio" (*mirror committee*) nazionale, (art. 31);
- attività del comitato specchio nazionale (art. 32 e 33).

Art. 29 COLLEGAMENTI CON UNI

- [a] Conformemente a quanto previsto all'Art. 27 la Presidenza CTI mantiene i contatti con UNI ed i suoi organi tecnici (CCT) per essere costantemente informata sull'andamento dell'attività normativa internazionale (nuovi TC ecc.) e concordare con UNI, le sue Commissioni e gli altri Enti Federati, l'attribuzione delle competenze sulle diverse attività.
- [b] La Presidenza delibera in merito alla richiesta di UNI affinché il CTI si faccia carico di competenze su organi tecnici internazionali in rappresentanza di UNI.

Art. 30 ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN AMBITO CTI SU ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- [a] Spetta alla Presidenza CTI la definizione delle attribuzioni di competenze ai diversi GL, sentita la CT, sull'attività internazionale (in particolare su TC, CEN e ISO).
- [b] Il Presidente di SC, qualora ne ravveda la necessità, potrà proporre alla CT e la costituzione di un GL specifico per l'interfacciamento di attività CEN o ISO.

Art. 31 ORGANIZZAZIONE DI UN COMITATO SPECCHIO NAZIONALE

Il Coordinatore del GL, al quale è affidata la competenza per una determinata attività internazionale, si fa carico dell'organizzazione e gestione di un comitato specchio nazionale in termini di:

- Proposta alla Presidenza CTI di nomina di delegati alle plenarie ed esperti in rappresentanza dell'Italia nei corrispondenti organi tecnici CEN o ISO (art. 32);
- definizione dell'espressione di una posizione nazionale sui documenti in corso di elaborazione soprattutto quando gli stessi vengono sottoposti a voto (inchiesta pubblica, voto formale ecc. come da Regolamento CEN e ISO) (Art. 33 33) da inoltrare all'UNI attraverso l'Ufficio Centrale
- collaborazione con l'Ufficio Centrale per le procedure di recepimento delle norme CEN di adozione di norme ISO.

Art. 32 NOMINA ESPERTI E DELEGATI

- [a] Solo i Soci CTI e gli esperti nominati ufficialmente dalla Presidenza del CTI (art. 4 lett. e), membri del gruppo nazionale competente, possono essere nominati esperti o delegati a partecipare ai Gruppi di Lavoro internazionali o rappresentare l'UNI nelle

riunioni plenarie degli organi tecnici CEN o ISO. Tale nomina deve essere deliberata dal GL nazionale competente e deve essere ratificata dalla Presidenza del CTI.

- [b] La candidatura di esperti e delegati dei soggetti di cui all'art. 4 lett. c) deve essere definita nell'ambito dell' accordo ad hoc con la Presidenza. Di cui allo stesso art. 4 lett. c).
- [c] Conformemente a quanto previsto all'art, 27 è compito della Presidenza dare comunicazione delle nomine di cui al comma precedente all'UNI.

Art. 33 ESPRESSIONE DI UNA POSIZIONE NAZIONALE

La definizione di una posizione nazionale (per esempio il voto nazionale, i commenti ad una inchiesta CEN) da trasmettere a CEN e ISO viene concordata all'interno del Gruppo competente secondo i principi di cui al titolo I “ASPETTI GENERALI” e le modalità di votazione di cui all' Art. 5 .